

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2055

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MANNINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1990

Norme in materia di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

ONOREVOLI SENATORI.— Con la legge 14 agosto 1982, n. 610, di riordinamento dell'AIMA, furono istituiti ruoli di personale propri dell'Azienda e fu prevista la possibilità per il personale distaccato presso gli uffici della medesima, proveniente da altre Amministrazioni dello Stato, di essere inquadrato a domanda nei ruoli suddetti.

La stessa legge, tuttavia, e lo statuto-regolamento dell'Azienda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, mentre si pronunciarono espressamente sullo stato giuridico (lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e sulle fonti

di disciplina del trattamento economico da applicare a detto personale, nonché sulla salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite prima dell'inquadramento nei ruoli dell'AIMA, trascurarono di stabilire la normativa alla quale fare riferimento per il trattamento di quiescenza.

Ne è risultato un vuoto normativo, in quanto il testo unico delle norme del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, risultava non applicabile ai dipendenti dell'Azienda

autonoma, postulando detta applicazione la registrazione preventiva dei provvedimenti da parte dell'ufficio di ragioneria del Tesoro e della Corte dei conti.

Si è, pertanto, predisposto il presente disegno di legge mediante il quale viene estesa al personale in questione l'applicazione della normativa generale prevista per il personale civile dello Stato e vengono regolate le modalità e le procedure di raccordo con le direzioni provinciali del Tesoro per il pagamento del trattamento pensionistico agli aventi diritto, nonché i rapporti con il Ministero del tesoro per la competenza della spesa e per la gestione delle ritenute di legge a carico del personale e dei contributi a carico dell'AIMA.

L'iniziativa non comporta oneri per l'erario in quanto vengono evitati la restituzione dei contributi acquisiti dal Tesoro e il versamento delle riserve matematiche corrispondenti alle quote di pensione già maturate dal personale presso le Amministrazioni statali di provenienza e, come evidenziato nella relazione tecnica, l'onere delle pensioni già liquidate e da liquidare in futuro trova copertura con la contribuzione posta a carico della massa retributiva relativa al personale dell'Azienda.

A tal fine, con l'articolo 1, viene fissata la decorrenza della suddetta disciplina che coin-

cide con la data dei primi inquadramenti di detto personale nell'AIMA (1° marzo 1986), ed attribuita al Ministero del tesoro la competenza della spesa, nonché assegnata allo stesso Ministero la destinazione delle ritenute a carico del personale e del contributo al quale è tenuta l'AIMA.

Con l'articolo 2 viene stabilito l'assoggettamento dei provvedimenti relativi al trattamento pensionistico al preventivo controllo dell'ufficio di ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non esistendo presso l'AIMA un apposito ufficio di ragioneria del Ministero del tesoro, in quanto la legge 14 agosto 1982, n. 610, ha assoggettato gli atti dell'AIMA al controllo preventivo di un ufficio interno di ragioneria ed al controllo successivo della Corte dei conti e del collegio dei revisori dei conti.

Con lo stesso articolo viene regolata - al comma 3 - la competenza del direttore generale dell'AIMA per l'adozione dei provvedimenti relativi ai trattamenti di pensione privilegiata.

Con l'articolo 3 viene istituita e regolata la competenza delle direzioni provinciali del Tesoro in ordine al pagamento delle pensioni di reversibilità e provvisorie, regolando anche le situazioni pregresse e quelle nel frattempo maturate.

## RELAZIONE TECNICA

Si forniscono le valutazioni tecniche effettuate relativamente agli aspetti finanziari derivanti dalle norme relative ai pensionati dell'AIMA, i cui risultati sono evidenziati nei seguenti prospetti:

allegato A: somme versate e da versare a titolo di regolamentazioni dei rapporti finanziari per i periodi pregressi in conto entrate del Tesoro;

allegato B: somme concernenti gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per effetto degli articoli 1, 2 e 3;

allegato C: sviluppo delle nuove spese e delle nuove entrate relative al decennio 1990-1999.

Circa i criteri che hanno condotto alle valutazioni contenute nell'allegato C, si ritiene opportuno precisare la metodologia seguita:

a) gli importi per entrate e per contributo aziendale sono stati calcolati sulla base della retribuzione media in vigore. A partire dal 1992 le aliquote di ritenuta a carico dei dipendenti e di contribuzione aziendale sono state assunte nella misura fissata per il 1991 dalle disposizioni in vigore;

b) le pensioni sono state calcolate sulla base delle norme previste per il personale statale;

c) i trattamenti di pensione sono stati adeguati annualmente considerando sia la dinamica salariale e la perequazione semestrale per il costo vita tenendo conto di una inflazione per il 1989 pari al 6 per cento e per il 1990 e 1991 al 5 per cento. Per gli anni successivi l'inflazione è stata calcolata al 4 per cento.

## ALLEGATO A

Somme versate dall'AIMA in conto entrate Tesoro e somme da versare a titolo di contributo per la definizione dei rapporti finanziari

(in migliaia di lire)

ANNO	Ritenute Tesoro	Contributo di cui all'articolo 1
1986 .....	93.526	187.052
1987 .....	233.963	467.926
1988 .....	279.644	559.288
Totale ...	607.133	1.214.266

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO B

Importi delle pensioni corrisposte in via provvisoria sino al 1988 al personale dell'AIMA, da porre a carico del bilancio dello Stato  
(in migliaia di lire)

ANNO	Importo
1986 .....	18.475
1987 .....	119.056
1988 .....	241.704
Totale ...	379.235

## ALLEGATO C

Dinamica delle entrate e delle spese derivanti dal provvedimento per la parte relativa al personale dell'AIMA nel decennio 1990-1999  
(importi in milioni di lire)

ANNO	Entrate	Spese
1990 .....	1.125	572
1991 .....	1.458	719
1992 .....	1.674	870
1993 .....	1.758	1.063
1994 .....	2.574	1.274
1995 .....	3.003	1.502
1996 .....	3.774	1.745
1997 .....	4.161	2.038
1998 .....	4.698	2.288
1999 .....	4.911	2.761

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. A decorrere dal 1° marzo 1986, al personale dell'AIMA si applica il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La spesa derivante dal pagamento del trattamento di quiescenza per il personale dell'AIMA è assunta dal bilancio dello Stato e farà carico al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'AIMA è tenuta al versamento in conto entrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della predetta ritenuta. I rapporti finanziari derivanti dal versamento della ritenuta e del contributo di cui al presente comma saranno regolati con decreto del Ministro del tesoro, con decorrenza 1° marzo 1986.

**Art. 2.**

1. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza del personale dell'AIMA, adottati con determinazione del direttore generale dell'Azienda medesima, sono sottoposti al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché alla procedura prevista dal primo comma dell'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono trasmessi per il pagamento alle direzioni provinciali del Tesoro.

2. I provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione dei servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, sono sottoposti al controllo della ragioneria centrale presso il Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste, nonché al controllo della Corte dei conti secondo le norme previste in materia dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I provvedimenti del direttore generale dell'Azienda relativi ai trattamenti di pensione privilegiata sono adottati, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, con la procedura stabilita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 3.

1. La competenza per la concessione delle pensioni di reversibilità a favore degli aventi causa dei titolari di trattamento di quiescenza, già dipendenti dell'AIMA, è attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro.

2. A decorrere dal 1° marzo 1986, il trattamento provvisorio di pensione è attribuito ed erogato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle direzioni provinciali del Tesoro.

3. I trattamenti provvisori già attribuiti ed erogati dall'AIMA sono fatti salvi sino alla emanazione del provvedimento definitivo e saranno oggetto di regolamento dei rapporti finanziari con il Tesoro di cui all'articolo 1.

4. A decorrere dal 1° luglio 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale dell'AIMA, cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1988, titolare di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di lire 72.122.

5. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 4, per i titolari di pensione di reversibilità aventi causa dei predetti dipendenti la riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.122 va

operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le modalità di cui al comma 1.

7. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.